

**Allegato MODELLO C – Schema di convenzione non onerosa Allegato C all’“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni non onerose a favore del personale dipendente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e del personale universitario convenzionato per le funzioni assistenziali”**

**Convenzione**

Tra

- **Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia**, con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19 C.F./P.IVA [●], rappresentata dal/dalla [●], in qualità di [●], di seguito “Fondazione”;

e

- **[Denominazione operatore economico]**, con sede in [●], C.F./P.IVA [●], iscritta al [●], rappresentata dal/dalla [●], in qualità di [●], di seguito “Operatore”.

**Art. 1 – Premesse**

1. Con avviso pubblico la Fondazione ha avviato una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni non onerose di welfare a favore dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato per attività assistenziali.
2. L’Operatore ha presentato manifestazione di interesse, offrendo sconti, promozioni esclusive e agevolazioni sull’acquisto e il godimento di beni/servizi rientranti nelle aree di cui all’avviso, come da documentazione acquisito agli atti della Fondazione IRCCS.
3. Con deliberazione dell’Organo competente, la Fondazione ha approvato l’inserimento dell’Operatore nell’elenco degli operatori ammessi alla stipula delle convenzioni non onerose.
4. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2– Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Fondazione e l’Operatore per l’offerta, a favore dei dipendenti della Fondazione e del personale universitario convenzionato, di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni sull’acquisto e il godimento di beni e/o servizi riconducibili alle aree: benessere, assistenza alle famiglie, servizi “salva-tempo”, tempo libero, previdenza, assicurazioni, formazione e servizi connessi, come meglio specificato nella “Proposta di Convenzione non Onerosa a favore dei dipendenti della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e del Personale Universitario Convenzionato per le funzioni assistenziali”, allegato A all’“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni non onerose a favore”, come presentata dall’Operatore e allegata alla presente convenzione, quale parte integrante formale e sostanziale.
2. La convenzione è non onerosa per la Fondazione: nessun corrispettivo, contributo o impegno economico/finanziario, diretto o indiretto, in alcun caso è dovuto dalla Fondazione all’Operatore.
3. Tutti i rapporti economici e contrattuali derivanti dall’utilizzo delle agevolazioni convenzionate intercorrono esclusivamente tra l’Operatore e i singoli beneficiari.

**Art. 3 – Durata, decorrenza e rinnovo**

1. La presente convenzione ha durata di 2 anni, con decorrenza dalla data dell’ultima sottoscrizione tra le parti, salvo diversa decorrenza indicata espressamente.

2. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, previa espressa manifestazione di interesse di entrambe le parti e verifica del permanere dell'interesse della Fondazione e del rispetto degli obblighi convenzionali da parte dell'Operatore.

#### **Art. 4 – Modalità di erogazione dei benefici**

1. L'Operatore si impegna a riconoscere ai destinatari individuati (dipendenti della Fondazione e personale universitario convenzionato) i benefici indicati nell'Allegato 1 (tipologia di sconti, percentuali, condizioni, eventuali codici o procedure di accesso).
2. Le modalità operative per la fruizione dei benefici (es. esibizione badge, codice, piattaforma online, ecc.) sono definite nell'Allegato 1 e dovranno essere chiare, semplici e non discriminatorie.
3. La Fondazione potrà dare comunicazione interna dell'esistenza della convenzione (intranet, avvisi, newsletter), limitandosi a riportare in modo neutro le condizioni generali dell'offerta, senza assumere alcun obbligo di promozione commerciale.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Operatore**

1. L'Operatore si impegna a:
  - a) mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
  - b) applicare ai destinatari le condizioni economiche agevolate indicate;
  - c) garantire standard adeguati di qualità dei beni/servizi offerti;
  - d) rispettare la normativa vigente applicabile alla propria attività (sanitaria, commerciale, fiscale, previdenziale, assicurativa, sicurezza sul lavoro, ecc.).
2. L'Operatore dichiara di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, e si impegna a mantenere tale regolarità per tutta la durata della convenzione.
3. L'Operatore si impegna a non porre in essere pratiche commerciali scorrette o discriminatorie nei confronti dei destinatari della convenzione.

#### **Art. 6 – Natura del rapporto e responsabilità**

1. La presente convenzione non costituisce contratto di appalto, concessione o fornitura di beni/servizi in favore della Fondazione, né comporta per la stessa alcun obbligo di garantire volumi minimi di adesione o di promuovere in via esclusiva i prodotti/servizi dell'Operatore.
2. La Fondazione non assume alcuna responsabilità in ordine all'esecuzione dei rapporti contrattuali tra l'Operatore e i singoli beneficiari, restando tali rapporti di esclusiva competenza delle parti private interessate.
3. Eventuali reclami dei beneficiari relativi a beni/servizi acquistati saranno gestiti direttamente dall'Operatore, secondo la normativa applicabile e le proprie procedure interne.

#### **Art. 7 – Trasparenza, codice di comportamento e conflitti di interessi**

1. L'Operatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento applicabili alla Fondazione e si impegna a tenere, nei rapporti derivanti dalla presente convenzione, comportamenti conformi a tali principi.

2. L'Operatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, che dovessero emergere nel corso del rapporto convenzionale, in relazione a componenti degli organi, dirigenti, dipendenti o collaboratori della Fondazione.
3. La Fondazione potrà disporre la sospensione o la risoluzione della convenzione in caso di violazioni gravi o reiterate degli obblighi di correttezza, trasparenza o gestione dei conflitti di interessi.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente scambiati in esecuzione della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Di norma, la Fondazione non trasmette all'Operatore dati personali dei dipendenti/personale universitario convenzionato, limitandosi a diffondere informazioni generali sulla convenzione. Eventuali trattamenti ulteriori dovranno essere specificamente regolati (es. con separato accordo o informativa).

#### **Art. 9 – Recesso e risoluzione**

1. La Fondazione ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi all'Operatore mediante PEC, senza che ciò comporti alcun indennizzo o pretesa risarcitoria sotto alcun profilo.
2. La Fondazione potrà risolvere la convenzione con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, in caso di:
  - a) gravi o reiterati inadempimenti dell'Operatore;
  - b) accertate violazioni delle norme in materia di sicurezza, trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi;
  - c) perdita dei requisiti essenziali di partecipazione;
  - d) sopravvenienze normative che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.
3. L'Operatore può recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno 60 giorni, comunicato alla Fondazione mediante PEC.

#### **Art. 10 – Modifiche, sospensione e revoca**

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione e/o all'Allegato A dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.
2. La Fondazione può sospendere temporaneamente l'efficacia della convenzione in caso di verifiche o accertamenti in corso su eventuali criticità segnalate, dandone comunicazione all'Operatore.
3. Resta ferma la facoltà della Fondazione di revocare, per motivate esigenze organizzative o normative, l'intero programma di convenzioni di welfare volontario, con conseguente cessazione degli effetti della presente convenzione alla data indicata nel provvedimento di revoca.

#### **Art. 11 – Foro competente e legge applicabile**

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Pavia, fatto salvo quanto diversamente previsto da norme inderogabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data, .....

Per la **Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia**

—

Per l'**Operatore**

—